



AZIENDA USL
VALLE D'AOSTA

UNITÉ SANITAIRE LOCALE
VALLÉE D'AOSTE

**Dipartimento di Prevenzione
S.C. Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche**

Tel. 0165/774612 Fax: 0165/774694

e-mail: protocollo@pec.ausl.vda.it

**A TUTTI GLI APICOLTORI
VALDOSTANI**

Spett. Assessorato Agricoltura e
risorse naturali
Dipartimento Agricoltura
Lieu-dit La Maladière - Rue de la
Maladière, 39
11020 SAINT-CHRISTOPHE
PEC: agricoltura@pec.regione.vda.it

Ass. Consorzio Apistico della Valle
d'Aosta
Loc Lillaz, 1
11020 SAINT-MARCEL

Miel du Val d'Aoste SOC COOP
loc. Lillaz 2/C
11020 SAINT-MARCEL

e P.C.

Direttore SC Sanità Animale

Veterinari SC Igiene Allevamenti e
Produzioni Zootecniche

Veterinari SC Sanità Animale

L O R O SEDI

Oggetto: PIANO DI LOTTA ALLA VARROA 2024

L'infestazione da *Varroa destructor* rappresenta ancora il principale problema per l'apicoltura sia a livello locale sia a livello nazionale ed internazionale.

Le caratteristiche del parassita, dei farmaci veterinari autorizzati e della tecnica apistica adottata nel contenimento di *V. destructor* impongono di intervenire, in linea generale e nelle nostre condizioni climatiche, almeno due volte l'anno, individuando i periodi più adatti in funzione delle situazioni locali.

In **Valle d'Aosta** l'applicazione di un piano di lotta alla *Varroa destructor* coordinato sul territorio regionale ha dimostrato la sua efficacia ormai da decenni; si trasmette pertanto il piano di intervento per la lotta alla Varroatosi da applicarsi **su tutto il territorio regionale**, valevole per il 2024, in osservanza all'Ordinanza del Presidente della Regione n. 178/2016 "*Norme per la profilassi della varroasi e delle altre malattie delle api in Valle d'Aosta*"

OGNI TRATTAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO CON FARMACI VETERINARI AUTORIZZATI, DI CUI VIENE DI SEGUITO FORNITO IL DETTAGLIO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO L'UTILIZZO DI FARMACI, PRESIDI O PRODOTTI NON AUTORIZZATI COME FARMACI VETERINARI.

TRATTAMENTO TAMPONE ESTIVO:

Nella nostra Regione, la fine del mese di luglio coincide con il termine della stagione produttiva e ciò costituisce un'importante opportunità per mettere in atto gli interventi acaricidi.

Sono consigliate ed ugualmente praticabili 2 metodiche di trattamento:

MODALITA 1)

BLOCCO DI COVATA: è la modalità di trattamento che negli ultimi anni ha dato le maggiori prove di efficacia e costanza nei risultati nelle varie condizioni climatiche.

Il "blocco di covata" può essere ottenuto mediante il confinamento della regina (il cosiddetto ingabbiamento) per un periodo di 24 giorni in modo da permettere lo sfarfallamento di tutta la covata presente nell'alveare, cui dovrà seguire il trattamento con un prodotto a base di acido ossalico.

Modalità alternativa per ottenere il blocco della covata è la produzione di sciami artificiali/nuclei: si procede all'asportazione di favi con covata principalmente opercolata ed api per creare nuove colonie. Si producono sciami/nuclei orfani in cui verrà inserita una cella reale, oppure si lascia alla famiglia la possibilità di produrre una nuova regina che, qualora risulti poi scadente, potrà eventualmente essere sostituita. Dopo che tutta la covata "vecchia" sarà sfarfallata e prima che vi sia nuovamente covata opercolata si procederà al trattamento antivarroa con un farmaco a base di acido ossalico.

Il "blocco di covata" deve essere eseguito di preferenza entro il 20 luglio, comunque non oltre il 05 agosto, effettuando il successivo trattamento in completa assenza di covata opercolata.

Dopo alcuni giorni dalla liberazione delle regine e dal trattamento è bene controllare le colonie e somministrare del nutrimento liquido in modo da stimolare la ripresa dell'ovodeposizione da parte delle regine.

I prodotti utilizzabili associati al blocco di covata sono i seguenti **Medicinali Veterinari Autorizzati:**

- API-BIOXAL 886 mg/g, polvere solubile per api (Chemicals Life; p.a. acido ossalico).
- API-BIOXAL 62 mg/mL, soluzione per alveare (Chemicals Life; p.a. acido ossalico)
- OXUVAR 5,7% (Andermatt BioVet GmbH; p.a. acido ossalico)
- OXYBEE (Veto-Pharm, p.a. acido ossalico 39,4 mg)
- VARROMED (BeeVital GmbH; acido formico 5 mg/mL + acido ossalico 44 mg/mL

dispersione)

MODALITA' 2)

TRATTAMENTO IN PRESENZA DI COVATA: questa modalità è suggerita a chi non abbia sufficiente dimestichezza con le tecniche apistiche di manipolazione delle regine o non abbia sufficiente disponibilità di tempo per impegnarsi.

Prevede l'utilizzo di prodotti varroicidi utilizzabili in presenza di covata, quindi senza la necessità di ricorrere a tecniche più complesse.

Sono registrati e disponibili sul mercato diversi prodotti a base di principi attivi diversi, ciascuno dei quali presenta pregi e limiti legati alle caratteristiche del principio attivo utilizzato e dovrà essere cura dell'apicoltore scegliere il prodotto più idoneo in base alle caratteristiche climatiche delle postazioni da lui gestite ed in base al tipo di gestione da lui impostata.

SONO UTILIZZABILI SOLTANTO PRODOTTI ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI PER USO APISTICO che, da nota del Ministero della Salute, prot. n. 0009988 del 21 aprile 2021 sono:

1. APIVAR (Laboratoire Biové; p.a. amitraz 500 mg strisce)
2. APITRAZ (Laboratorios Calier S.A.; p.a. amitraz 500 mg strisce)
3. VARROMED (BeeVital GmbH; acido formico 5 mg/mL + acido ossalico 44 mg/mL dispersione)
4. API LIFE VAR (Chemicals Laif; p.a. timolo, eucaliptolo, levomentolo e canfora)
5. APIGUARD (Vita Europe; p.a. timolo)
6. APIGUARD MULTIDOSE 0.25 g/g (Vita Europe; p.a. timolo)
7. THYMOVAR (Andermatt Biocontrol; p.a. timolo)
8. APISTAN (Vita Europe; p.a. tau-fluvalinate strisce 8 g)
9. POLYVAR (Bayer S.p.A.; p.a. flumetrina 275 mg, striscia per alveare)
10. VARTERMINATOR (IZO s.r.l.; p.a. acido formico 36%)
11. MAQS 68,2 g (Mite Away Quick Strips), (NOD; p.a. acido formico)
12. FORMICPRO (68,2 g strisce per alveare per api mellifere), (Chemicals Laif; p.a. acido formico)
13. APIFOR60 (Chemicals Laif; p.a. acido formico 60%)
14. eventuali altri prodotti che abbiano ottenuto AIC successivamente alla succitata nota.

Si rammenta che è assolutamente sconsigliata l'associazione di prodotti diversi, mentre il sottodosaggio dei prodotti è espressamente vietato, oltre che riprovevole in quanto causa del rapido instaurarsi di resistenze da parte della varroa nei confronti dei principi attivi utilizzati.

L'applicazione di qualsiasi prodotto antivarroa deve essere effettuata in assenza di melario.

Tutti i prodotti devono essere somministrati rispettando le modalità e le tempistiche di trattamento indicate dal produttore.

Indipendentemente dalla modalità di trattamento scelta dall'apicoltore, entro il 10 agosto tutti gli alveari ubicati sul territorio regionale dovranno essere sotto trattamento con uno dei prodotti sopra citati o in blocco di covata artificiale in attesa del successivo trattamento (al ventiquattresimo giorno dall'ingabbiamento).

TRATTAMENTO INVERNALE DI PULIZIA RADICALE

Utilizzo di un prodotto autorizzato a base di acido ossalico (API-BIOXAL 886 mg/g; API-BIOXAL 62 mg/mL; OXUVAR 5,7%; OXYBEE; VARROMED) come trattamento di pulizia autunno/invernale a fine novembre inizio dicembre, accertandosi comunque sempre di operare in totale assenza di covata.

Si ribadisce che sono utilizzabili esclusivamente prodotti veterinari autorizzati per uso apistico; è pertanto assolutamente vietato e sanzionato ai sensi della vigente normativa sul farmaco, quale trattamento illecito, l'utilizzo di principi attivi puri o formulati non espressamente autorizzati in apicoltura, quali ad esempio acido ossalico o acido formico puri utilizzati in enologia o per altre applicazioni; si invita inoltre a diffidare dai prodotti "miracolo" propagandati e venduti su internet o in talune agrarie, in quanto il loro utilizzo espone al rischio della permanenza di residui negli alveari, all'inefficacia del trattamento, nonché ai dovuti provvedimenti sanzionatori da parte delle autorità competenti.

DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2023 , n. 218: Art. 42 Sanzioni: comma 23: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, somministra agli animali medicinali veterinari non autorizzati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del presente decreto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.330 a euro 62.000. E' soggetto alla medesima sanzione chiunque somministra agli animali sostanze attive in violazione di quanto previsto dall'articolo, 21, comma 4, del presente decreto.

TUTTI I TRATTAMENTI DEVONO SEMPRE ESSERE REGISTRATI SULL'APPOSITO REGISTRO VIDIMATO DALL'AZIENDA USL.

Veterinario Referente per l'Apicoltura
Azienda USL Valle d'Aosta
(Dr. Claudio Roullet)
documento sottoscritto digitalmente